

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a € 20.000,00, relativi a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

VISTO il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della L. n. 23 del 11/03/2014, in vigore dal 01/01/2016, il quale contiene, tra le moltissime modifiche al contenzioso tributario, novità importanti in materia di reclamo e mediazione;

CONSIDERATO che:

- con l'articolo 9, comma 1, lettera l) della predetta norma si sostituisce l'articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;
- con le modifiche al comma 1, dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, da parte del succitato articolo 9, fermo restando la soglia di € 20.000,00 per accedere al reclamo, si chiarisce che:
 - 1) il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo;
 - 2) esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - 3) il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste);
- viene, altresì, statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992 (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale);
- rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori;
- il comma 2 di cui al precedente punto ribadisce l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 17-bis (novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo). Ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto è di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
- le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
- l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale

incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;

- nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo;

- viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta. Le norme in esame su reclamo e mediazione sono estese, per quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;

PRESO ATTO che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (ICI, IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP, etc.);
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'ente lo consente, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione, competenze che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, sono possedute solo dai Dirigenti/Funzionari dell'Ufficio Tributi;
- tale soluzione, sebbene poco conforme alla ratio dell'istituto (il soggetto impositore non dovrebbe fare da "mediatore", perchè si troverebbe a mediare anche se stesso), pare però conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di "strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili...compatibilmente con la propria struttura organizzativa", il che significa che viene accettata anche la soluzione inversa, cioè che ad occuparsi della pratica sia la stessa struttura che ha emanato l'atto, a seguito della ristretta struttura organizzativa;
- alla luce delle premesse suesposte, non si intende individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa;

RITENUTO che occorre, pertanto, procedere alla nomina del dott. Mariano IPPOLITO, Dirigente del Settore II – Ragioneria – Tributi - CED, e del dott. Pio D'ERRICO, Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, Incaricato di P.O., quali componenti della predetta Struttura "Responsabile del Reclamo e della Mediazione per i tributi locali", in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

VISTI:

- il vigente T.U. sulle Autonomie locali;
- il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore II, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ASSUNTI i poteri della Giunta,

D E L I B E R A

- 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Mariano IPPOLITO, Dirigente del Settore II – Ragioneria – Tributi - CED, e del dott. Pio D'ERRICO, Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, Incaricato di P.O., quali componenti della Struttura "Responsabile per il Reclamo e la Mediazione inerenti i tributi comunali";**
- 2) di dare atto che in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, ai componenti della predetta Struttura sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica di eventuali reclami e mediazioni interessanti i tributi comunali;**
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Speciale Tributi - TARI - TARES;**
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**